

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Azione civile

La decisione

Giudizio e pregiudizialità penale - Trasferimento dell'azione civile nel processo penale - Rinuncia agli atti del giudizio civile - Identificazione con l'estinzione del processo *ex art. 306 c.p.c.* - Insussistenza - Situazione di litispendenza - Particolarità (C.p.p. art. 75).

La rinuncia agli atti del giudizio prevista dall'art. 75 c.p.p. in caso di trasferimento dell'azione civile in sede penale non si identifica con l'istituto previsto dall'art. 306 c.p.c. poiché la norma in realtà regola la litispendenza, con la differenza, rispetto alla disciplina civilistica, che non sarà il secondo giudice a doverla dichiarare, con effetto estintivo, ma il giudice civile precedentemente adito.

Giudizio e pregiudizialità penale - Trasferimento dell'azione civile nel processo penale - Rinuncia agli atti del giudizio civile - Automatica operatività dell'effetto estintivo - Insussistenza - Improcedibilità del giudizio civile - Pronuncia d'ufficio - Condizioni (C.p.p. art. 75).

Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale ai sensi dell'art. 75 c.p.p. non produce automaticamente estinzione del processo civile ma determina una mera improcedibilità, cosicché l'estinzione può essere dichiarata, anche d'ufficio, soltanto se la situazione processuale di litispendenza persiste nel momento in cui viene rappresentata al giudice e purché in sede penale non vi sia stata pronuncia sull'azione civile.

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, 5 aprile 2013, n. 8354 - PREDEN, *Presidente* - D'ALESSANDRO, *Relatore* - APICE, *Avv. Generale* (parz. conf.) - Termine, ricorrenti.

Il commento

**Le Sezioni unite si pronunciano
sulla rinuncia agli atti del giudizio civile
per “trasferimento” dell'azione civile nel processo penale**

1. Con la pronuncia in epigrafe la Corte di cassazione enuncia a Sezioni unite la corretta interpretazione della norma che disciplina le sorti del processo civile una volta che l'azione, *ivi* esercitata, sia “trasferita” nel processo penale. Com'è noto, la disciplina in parola non viene somministrata dal codice di rito civile ma è dettata dall'art. 75 c.p.p., che nel prevedere la facoltà di trasferimento stabilisce anche il limite temporale entro cui il danneggiato può abbandonare la sede civile e quali effetti conseguono per il relativo giudizio. L'opportunità di sollecitare un intervento nomofilattico sull'art. 75, co. 1,

c.p.p., secondo cui «l'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio», è stata ravvisata dalla terza Sezione civile con l'ordinanza interlocutoria n. 7820 del 17 maggio 2012, dopo aver constatato che la locuzione *de qua* aveva suscitato un contrasto esegetico non del tutto sopito, e che l'opinione prevalente, volta a configurare la situazione descritta nella prima parte della norma come ipotesi di pendenza della medesima causa davanti a giudici diversi, appariva non pienamente in linea con la formula usata nella seconda parte, ove sembra configurarsi «un vero e proprio fatto estintivo assimilabile a quello di cui all'art. 306 c.p.c.». La lettura integrale di questa ordinanza mostra che le perplessità del Collegio non investono tanto l'orientamento da prediligere (si esprime apertamente a favore della tesi più consolidata), quanto le conseguenze che possono scaturire sul piano pratico prendendo un'opzione piuttosto che l'altra. Le Sezioni unite sciolgono la questione su entrambi gli aspetti concludendo nel modo riassunto entro le due massime; per illustrare la portata di questa importante pronuncia conviene passare in rassegna ciascuno degli argomenti da essa affrontati, seguendo il medesimo ordine in cui sono esposti.

2. Il primo punto concerne l'inquadramento della fattispecie descritta dall'art. 75 c.p.p. Consentendo di costituirsi come parte civile nel processo penale pure a chi abbia già esercitato l'azione risarcitoria o restitutoria davanti al giudice civile, il citato art. 75 conferma anzitutto la non definitività della scelta operata *ab initio* dal danneggiato¹. L'utilizzo del termine "trasferita" qui non è indicativo di alcun istituto processuale specifico, l'espressione segnala soltanto che prima della costituzione di parte civile era stata intrapresa la diversa via della sede propria; per questo tratto la norma riproduce meramente il lessico dell'art. 24 c.p.p. del 1930, che aveva esteso tale facoltà per tutti i reati, rinunciando ad applicare l'antico principio *electa una via non datur recursus ad alteram*. Non sarebbe pertanto proficuo accostare la fattispecie in esame alla tipica ipotesi di *translatio iudicii* contemplata dal rito civile nell'art. 50 c.p.c., tanto più che alla parte non basterebbe una semplice riassunzione *ex art. 125 disp. att. c.p.c.*, perché la costituzione di parte civile richiede comunque il deposito di un atto introduttivo corrispondente alla citazione, completo di tutti gli elementi prescritti dall'art. 78 c.p.p. a pena di inammissibilità². D'altro canto non è alla continuazione del processo civile che allude l'art. 75 c.p.p.,

¹ Un tentativo di ridurre la possibilità del c.d. trasferimento era stato avanzato con il Progetto preliminare (art. 81), limitandola al caso in cui il danneggiato avesse promosso il giudizio civile ignorando la pendenza del processo penale; il Testo definitivo ha però eliminato la restrizione.

² L'introduzione di specifiche formalità per la costituzione di parte civile con il nuovo codice di procedura penale è segnalata da SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, 214 ss.

quando enuncia le conseguenze del c.d. trasferimento: per quanto si possa effettivamente discutere sull'ambiguità del linguaggio adoperato, è palese che la "rinuncia agli atti del giudizio" mai potrà intendersi come prosecuzione del medesimo e conservazione di effetti della domanda.

A questo riguardo, le Sezioni unite ritengono che l'art. 75 c.p.p. non dia alcuna indicazione sulle conseguenze estintive per il giudizio civile, inoltre constata che la stessa formulazione della norma non si discosta significativamente da quella del precedente nel codice di rito penale abrogato (art. 24 c.p.p. 1930). In particolare il richiamo alla "rinuncia", nel vecchio testo così come nel nuovo, è privo di valore tecnico in quanto non può riferirsi all'istituto disciplinato dal codice di procedura civile all'art. 306, per il fatto che questo subordina l'efficacia della rinuncia all'accettazione della controparte, mentre la possibilità di portare l'azione risarcitoria in sede penale è prevista in termini di facoltà, niente affatto condizionata dal consenso dell'avversario. Osserva la Corte che, se dovesse operare l'art. 306, «la mancata accettazione si configurerebbe come un'opposizione a tale facoltà».

Per la verità è stata proprio la considerazione di questa apparente anomalia che ha condotto un filone della giurisprudenza a ricollegare l'effetto estintivo al disposto dell'art. 307 c.p.c., anziché a quello dell'art. 306³. Difatti, fino alla recente modifica avvenuta con l. 18 giugno 2009, n. 69, per la pronuncia dell'estinzione *ex art. 307* occorre una manifestazione di volontà della parte, quindi, applicando quest'ultima norma, chi avesse voluto impedire la chiusura del giudizio civile avrebbe potuto continuare a difendersi (anche) in quella sede semplicemente evitando di presentare la relativa eccezione. Ad avallare quest'altra interpretazione ha contribuito, sotto il vigore del precedente codice di rito penale, la presenza dell'espressione "di diritto" nel testo dell'art. 24, giacché quella stessa espressione compariva (e compare) pure nel testo dell'art. 307 c.p.c., e non si trova invece nell'art. 306 c.p.c.⁴. Sennonché, la mancata eccezione avrebbe – in ipotesi – raggiunto lo scopo di mantenere pendente il processo civile, ma non quello di impedire alla controparte di

³ Cass., Sez. III, 9 giugno 1998, n. 5656, in *Foro it.*, 1999, I, 959 e in *Giur. it.*, 1999, 1181; Id., Sez. I, 8 settembre 1997, n. 8737, in *Mass. giust. civ.*, 1997, 1651; Id., Sez. I, 11 maggio 1995, n. 5167, *ivz*, 1995, 984; Id., Sez. III, 9 aprile 1992, n. 4368, *ivz*, 1992, 590; Id., Sez. II, 26 gennaio 1982, n. 520, in *Foro it.*, 1982, I, 2892 e in *Giur. it.*, 1982, I, 1, 466. Restano invece a favore della estinzione *ex art. 306 c.p.c.*, Id., Sez. III, 15 gennaio 1991, n. 295, in *Mass. Giust. Civ.*, 1991, 51; Id., sez. II, 26 febbraio 1986, n. 1215, *ivz*, 1986, 364; Id., Sez. III, 30 gennaio 1982, n. 595, *ivz*, 1982, 218; Id., Sez. III, 15 giugno 1979, n. 3383, *ivz*, 1979, 1481.

⁴ Cass., Sez. I, 11 maggio 1995, n. 5167, cit., e Id., Sez. II, 26 gennaio 1982, n. 520, cit., precisano che questa particolare rinuncia di diritto non può essere equiparata alla rinuncia negoziale di cui all'art. 306 c.p.c., in quanto il trasferimento dell'azione civile in sede penale si risolve in un atto volontario unilaterale di natura potestativa, a cui l'altra parte non si può opporre, mentre l'interesse di questa a ottenere una pronuncia di merito viene salvaguardato dalla disciplina dell'art. 307 c.p.c.

esercitare l'azione anche in sede penale. D'altronde, per il danneggiato che avesse avuto interesse a paralizzare il processo civile non sarebbe stato difficile aggirare l'ostacolo di aver dato causa alla fattispecie estintiva e perciò non poterla eccepire: gli sarebbe bastato informare il giudice della contemporanea pendenza del processo penale, e questi sarebbe stato tenuto a sospendere il giudizio dinanzi a sé per attendere la conclusione di quello penale, così come prescritto dall'allora vigente art. 24, co. 2, c.p.p.

Il discorso sarebbe potuto cambiare con l'intervento del nuovo codice di procedura penale, sia perché nell'art. 75 c.p.p. 1988 è scomparsa la locuzione «produce di diritto» (locuzione che si era prestata a legare il fenomeno *de quo* all'estinzione per inattività e a sottoporlo al regime per questa previsto), sia perché al posto della generica «rinuncia al giudizio civile», contemplata dall'art. 24 previgente, la norma attualmente in vigore parla di «rinuncia agli atti del giudizio», utilizzando la stessa formula che si ritrova nel testo e nella rubrica dell'art. 306 c.p.c.⁵ E contrariamente a quanto riscontra la decisione in commento, in giurisprudenza si trova qualche pronuncia che dà rilievo alle differenze espressive nel testo dell'art. 75 c.p.p., ricavandone che l'estinzione ora si verifica in modo automatico e non richiede né una formale rinuncia in sede civile, né l'accettazione delle altre parti costituite⁶. Allo stesso tempo, pur con il nuovo codice, altra giurisprudenza continua a dire che l'estinzione non si produce automaticamente ma opera solo in quanto eccepita ai sensi dell'art. 307 c.p.c.⁷.

Comunque sia le Sezioni unite non confermano alcuna delle suddette interpretazioni, perché preferiscono dare rilievo, al di là della lettera che la enun-

⁵ Sotto il vecchio codice, una parte della dottrina processualcivile invocava proprio la differente formulazione dell'art. 24 c.p.p. rispetto all'art. 306 c.p.c., per escludere la riconducibilità del fenomeno all'istituto dell'estinzione: BIANCHI D'ESPINOSA, BALDI, voce *Estinzione del processo (diritto processuale civile)*, in *Enc. Dir.*, XV, Milano, 1966, 928; RAPISARDA, nota a Cass., Sez. III, 27 febbraio 1987, n. 2104, in *Nuova giur. comm.*, 1988, I, 63.

⁶ Così Cass., Sez. III, 30 giugno 2005, n. 13946, in *Mass. giust. civ.*, 2005, 1431; Id., Sez. I, 14 maggio 2003, n. 7396, *ivi*, 2003, 1087. Sia pure in un *obiter dictum*, giacché deve decidere in base alla disciplina abrogata, anche Id., Sez. I, 7 aprile 1994, n. 3289, in *Giust. civ.*, 1994, I, 2194, afferma che la nuova disposizione ha modificato gli effetti della facoltà di trasferimento, facendo sì che produca «estinzione, immediata e definitiva del giudizio civile». In questo senso si era subito espresso TRISORIO LIUZZI, *Disposizioni in tema di rapporti tra processo penale e processo civile nel nuovo codice di procedura penale*, in *Leggi civ. comm.*, 1990, 894 ss., presumendo che la nuova formulazione avrebbe messo fine alla disputa. Per altro verso questa modifica era mal vista perché aggrava la posizione del convenuto, soggetto alla scelta unilaterale dell'attore senza potersi opporre all'effetto estintivo: FERRONI, *Azione penale ed azione civile: autonomia o subordinazione?*, in *Nuovi profili nei rapporti tra processo civile e processo penale*, Milano, 1995, 132 ss.; BERARDI, *Trasferimento dell'azione civile risarcitoria nel processo penale: profili di legittimità costituzionale dell'estinzione del processo civile*, in *Nuova giur. comm.*, 2002, I, 403 ss.

⁷ Cass., Sez. III, 6 agosto 2007, n. 17172, in *Nuova giur. comm.*, 2008, I, 241.

cia, all'aspetto teleologico di questa disciplina, evidentemente dettata per regolare il rapporto tra i due giudizi rispetto all'azione risarcitoria che deriva da reato (art. 185 c.p.). Tale finalità corrisponde precisamente alla *sedes* in cui è collocata la disposizione relativa al c.d. trasferimento – si rammenti che la rubrica dell'art. 75 c.p.p. titola proprio «rapporti tra azione civile e azione penale» – ed è anche alla base dell'orientamento che si è contrapposto sin dall'inizio all'interpretazione più testuale. Come ricorda la pronuncia in epigrafe, già nel vigore del c.p.p. 1930 una parte della giurisprudenza civile riteneva che l'art. 24 fosse posto a tutela del *ne bis in idem*, vale a dire a impedire che si svolgessero due giudizi sul medesimo oggetto⁸. Sotto il nuovo codice, pure a fronte di qualche dissenso determinato, come si è visto, dalle divergenze testuali tra la vecchia e la nuova disposizione, un cospicuo numero di pronunce ha ripreso l'orientamento sopra indicato, ritenendo che lo scarto lessicale tra le due norme non abbia inciso sulla sostanza del fenomeno, e che il trasferimento dell'azione civile in sede penale non sia un vero e proprio fatto estintivo del giudizio civile, ma piuttosto un fatto ostativo alla sua prosecuzione «perché non possono pendere davanti a giudici diversi più processi per la stessa causa»⁹.

La finalità di evitare il doppio giudizio è anche la linea seguita dalla Corte costituzionale, quando è stata investita della questione di legittimità dell'art. 75 c.p.p., nella parte in cui questo non prevede che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale avvenga solo se vi è accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse a proseguire il giudizio¹⁰; in quella occasione, infatti, la Corte ha respinto detta censura sul presupposto che l'esigenza della parte di conseguire una decisione che accerti l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti «viene ad essere necessariamente soddisfatta nell'ipotesi di trasferimento della azione civile dalla sede propria a quella penale, posto che in tale evenienza è la stessa azione – e quindi il medesimo “processo” – a proseguire in altra sede»¹¹.

⁸ Tra le ultime pronunce relative a processi ancora retti dal c.p.p. abrogato, Cass., Sez. I, 5 marzo 1994, n. 2179, in *Mass. giust. civ.*, 1994, 268. In dottrina, conf. FRANCHI, *La litispendenza*, Milano, 1963, 226.

⁹ Cass., Sez. III, 21 luglio 2011, n. 15995, in *Giust. civ.*, 2011, I, 2572; Id., Sez. III, 28 agosto 2007, n. 18193, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, 2656 e in *Arch. giur. circolaz.*, 2008, 230; Id., Sez. III, 3 novembre 2004, n. 21057, in *Mass. giust. civ.*, 2004, 2665; Id., sez. III, 8 gennaio 2001, n. 189, in *Giust. civ.*, 2001, I, 1578.

¹⁰ La questione era stata sollevata da Trib. Padova, 25 giugno 2001, in *Nuova giur. comm.*, 2002, I, 399, portando come *tertium comparationis* la regola sancita dall'art. 306 c.p.c.

¹¹ Corte cost., n. 211 del 2002, in *Giur. cost.*, 2002, 1656. La Corte soggiunge che in questa altra sede l'accertamento di merito «viene ad essere compiutamente espletato, addirittura con possibilità difensive maggiori per l'imputato-convenuto, considerato che in sede penale non valgono le limitazioni di prova operanti nel processo civile». Peraltro, ancor prima che la Corte costituzionale si pronunciasse, c'è stato

Il ragionamento delle Sezioni unite sembrerebbe procedere in senso inverso rispetto a quello della Consulta; mentre quest'ultima muove dalla constatazione dell'identità delle cause per escludere che sia necessaria un'accettazione della rinuncia in sede civile, la Cassazione, come riportato più sopra, postula già che nel caso previsto dall'art. 75, co. 1, c.p.p. l'accettazione non debba richiedersi, per arrivare a concludere: «è allora giocoforza ritenere che la norma regoli in realtà la litispendenza, al fine precipuo di evitare contrasti di giudicati». Sotto a questa apparente circolarità di argomentazione non è peraltro difficile scorgere il fondamento comune, che guida ciascuno dei due Collegi nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali: l'azione che può esercitarsi sia in un processo civile che in un processo penale è la stessa; se al danneggiato è permesso modificare l'opzione iniziale ma non è consentito "giocare" contemporaneamente sui due piani, come parimenti risulta dagli altri commi dell'art. 75 c.p.p., anche per la rinuncia prevista dal primo comma vale la medesima *ratio*, impedire che si abbiano più decisioni riguardo a un unico oggetto. Pare allora effettivamente incongruo, da una simile angolatura, subordinare il raggiungimento dell'obiettivo alla volontà delle parti¹²; al contrario, è del tutto plausibile che la norma prescinda sia dal concreto intento dell'attore di abbandonare il processo civile, sia dal consenso del convenuto in proposito, e che disponga la chiusura di tale processo come effetto legale del c.d. trasferimento, rilevabile anche d'ufficio¹³. Giunti a questo punto, il compito della Consulta è esaurito col dire che questo effetto legale non è incompatibile con la Costituzione; per la Cassazione rimane invece da stabilire se, al realizzarsi dei presupposti, l'effetto legale sia anche automatico.

3. Il secondo profilo affrontato dalle Sezioni unite riguarda dunque la modalità con la quale opera tale effetto estintivo del processo civile, ossia se a produrlo è direttamente la stessa costituzione di parte civile nell'altro processo o se, invece, occorre il provvedimento giudiziale che ne dichiara la sussistenza. L'alternativa si porta dietro risvolti di non poco conto, come ben testimonia la

chi ha ritenuto lesiva del diritto di difesa del convenuto l'assoluta discrezionalità dell'attore nel valutare «l'opportunità di far decidere sulla stessa domanda il Giudice penale, sottoponendola ad un regime probatorio assai diverso dal quello stabilito per il processo che si svolge dinanzi al Giudice civile» (così BERARDI, *op. cit.*, 403 ss.).

¹² Cass., Sez. III, 28 agosto 2007, n. 18193, cit., e Id., Sez. III, 8 gennaio 2001, n. 189, cit., osservano in proposito che l'impedimento alla prosecuzione del processo civile attiene all'interesse per l'ordinato esercizio della giurisdizione e non è disponibile dalle parti; conf. Id., Sez. III, 16 luglio 1964, n. 1913, in *Foro it.*, 1965, I, 113; Id., Sez. III, 27 febbraio 1958, n. 650, *ivi*, 1958, I, 864 e in *Giust. civ.*, 1958, I, 1082. V. inoltre VALENTI, *In tema di «rinuncia al giudizio civile» ai sensi dell'art. 24 c.p.p.*, in *Giur. it.*, 1984, I, 1, 205, che per questa ragione criticava le soluzioni basate sugli artt. 306 e 307, c.p.c.

¹³ In tal senso, oltre alla già citata Cass., Sez. III, 8 gennaio 2001, n. 189, si veda da ultimo Id., Sez. III, 16 maggio 2012, n. 7633, in *Guida dir.*, 2012, 27, 32.

vicenda che ha dato origine alla pronuncia in epigrafe. Il ricorrente, condannato in primo grado al risarcimento dei danni per calunnia e diffamazione, aveva visto respingere la propria eccezione di estinzione ai sensi dell'art. 75, co. 1, c.p.p. per il fatto che nel frattempo il giudizio penale nei suoi confronti si era concluso senza alcuna pronuncia sull'azione civile; la sentenza di condanna era stata poi confermata in appello, e infine impugnata davanti alla Corte di cassazione, ove il ricorrente adduceva come motivo la violazione dell'art. 75 cit., sostenendo che la costituzione di parte civile in sede penale aveva prodotto l'estinzione del giudizio civile già pendente dinanzi al tribunale.

Si capisce che optare per l'una piuttosto che per l'altra interpretazione muta parecchio le cose, perché nel caso in cui la costituzione di parte civile nel processo penale facesse, di per sé, venir meno il processo civile inizialmente intrapreso, la eventuale prosecuzione *de facto* di tale processo sarebbe senz'altro invalida e, quand'anche ne scaturisse sentenza di merito, questa sarebbe affetta da nullità e suscettibile di essere impugnata con successo. Viceversa, qualora alla costituzione di parte civile non seguisse in maniera immediata e automatica la chiusura del processo civile, ma per tale chiusura occorresse la pronuncia del giudice, sarebbe pure legittimo che detto processo civile continuasse il suo corso, ove prima di emettere quella pronuncia si sia concretata una "sanatoria"¹⁴.

Nel caso di specie, l'evento (potenzialmente) idoneo a impedire la declaratoria di rinuncia agli atti del giudizio civile per effetto della costituzione di parte civile in sede penale era individuabile nella avvenuta definizione del processo penale con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.; il secondo comma di questo articolo, infatti, prevede che quando pronuncia la c.d. sentenza di patteggiamento, «se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda». Cosicché il tribunale civile, dopo aver rilevato che in sede penale le ragioni del danneggiato erano rimaste pregiudicate, ha ritenuto che non vi fossero ostacoli a esaminare nel merito la domanda originariamente avanzata in quella sede. Per le Sezioni unite della cassazione questa lettura è corretta: la Corte ritiene che l'estinzione richieda la pronuncia del giudice e «possa essere dichiarata solo in quanto, nel momento

¹⁴ Nella giurisprudenza prevale nettamente la seconda opzione: Cass., Sez. III, 21 luglio 2011, n. 15995, cit.; Id., Sez. III, 28 agosto 2007, n. 18193, cit.; Id., Sez. III, 3 novembre 2004, n. 21057, cit.; Id., Sez. III, 8 gennaio 2001, n. 189, cit.; sotto la disciplina del c.p.p. del 1930, Id., sez. I, 8 settembre 1997, n. 8737, cit.; Id., Sez. I, 5 marzo 1994, n. 2179, cit.; Id., Sez. III, 7 febbraio 1981, n. 122, in *Mass. giur. it.*, 1981, 33; Id., Sez. III, 28 aprile 1976, n. 1519, in *Mass. giust. civ.*, 1976, 662; Id., Sez. III, 6 marzo 1953, n. 550, in *Giust. civ.*, 1953, 813 e in *Resp. civ. e prev.*, 1953, 467. A favore della prima opzione si esprimono solamente le poche pronunce citate nella nota 6.

in cui il giudice trae consapevolezza della situazione processuale, per effetto della segnalazione della controparte o autonomamente, persista la ricordata situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale».

4. Seguendo il filo argomentativo delle Sezioni unite, per cui la norma contenuta nell'art. 75 c.p.p. regola in realtà una questione di litispendenza, pare tuttavia che continuare a parlare di estinzione del giudizio civile sia improprio: estinzione e litispendenza non sono entità fungibili, perché se la costituzione di parte civile nel processo penale comportasse davvero estinzione del processo civile, dal processo penale a quel punto non potrebbe derivare alcun rischio di duplicazione, dato che il doppio processo sul medesimo oggetto sarebbe già escluso *a priori*¹⁵. La suggestione indotta dall'assonanza della norma processualpenalistica ("rinuncia al giudizio", "rinuncia agli atti del giudizio") con vicende che in ambito processualcivile possono dare luogo a estinzione risulta fuorviante: al verificarsi del presupposto legale indicato dal cit. art. 75, il processo civile, anziché venir meno, sembra passare a una sorta di "modalità provvisoria" ove continua il suo corso fintanto che il presupposto medesimo non sia analizzato; e se a quel momento si appura che la concomitanza del giudizio penale è stata neutralizzata, l'arresto del processo civile non si realizza, il suo salvataggio diventa definitivo. Questa tecnica, effettivamente analoga a quella con cui il c.p.c. disciplina la proposizione della medesima causa davanti a giudici diversi¹⁶, ha un'evidente funzione pratica, in quanto consente al danneggiato di non trovarsi a ricominciare da capo il processo civile tutte le volte in cui l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede penale non vada a buon fine, ad esempio perché la costituzione di parte civile non viene ammessa (artt. 78, 79, c.p.p.), o perché la parte civile subisce un'esclusione (artt. 80, 81, c.p.p.), o comunque perché nel processo penale il giudice non pronuncia sull'azione civile. Viceversa, con una "estinzione automatica" ogni attività del processo civile anteriore al c.d. trasferimento in sede penale andrebbe perduta, salvo gli stretti margini di recupero consentiti dall'art. 310, c.p.c.¹⁷.

¹⁵ L'antinomia tra estinzione e litispendenza sembra essere colta da Cass., Sez. lav., 29 gennaio 2008, n. 1985, in *Giur. it.*, 2008, 1459, sia pure al diverso fine di escludere il c.d. trasferimento parziale, relativo ad alcune soltanto fra le più voci di danno richieste in sede civile; per una più esplicita affermazione di incompatibilità, Id., Sez. III, 30 giugno 2005, n. 13946, cit.

¹⁶ Come afferma anche la pronuncia annotata, la diversità tra le due discipline si coglie soprattutto nella circostanza che l'art. 75 c.p.p. non rispetta il criterio della prevenzione, adottato invece dall'art. 39 c.p.c. Per la medesima osservazione, Cass., Sez. III, 28 agosto 2007, n. 18193, cit.; Id., Sez. III, 8 gennaio 2001, n. 189, cit.

¹⁷ Quanto al recupero, nell'ambito del processo penale, degli atti compiuti nel giudizio civile prima

dell'estinzione, PLAZZI, *Esercizio e trasferimento dell'azione civile nel giudizio penale e rito abbreviato alla luce della c.d. legge Carotti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, 145 ss.